



UNAGRACO.INFO

I convegni UNAGRACO

13 febbraio appuntamento a Termoli

27 febbraio grande chiusura a Bari



Una stagione
a difesa della categoria

Alta tensione per la Categoria alla luce dei nuovi adempimenti fiscali

Semplificazione e formazione gli obiettivi UNAGRACO nel 2015

di *Giuseppe Diretto**

Quello che stiamo vivendo in questo ultimo periodo è un momento che definirei "ad alta tensione". Il malcontento dei commercialisti scaturito dalle ultime pressioni fiscali non poteva rimanere inascoltato. All'origine dell'inasprimento le continue pretese dell'amministrazione finanziaria foriere di adempimenti macchinosi e contorti fondati quasi sempre su logiche di inutile dispendio di energie piuttosto che di ottimizzazione di tempi e risorse. Resta ancora lontana e fuori obiettivo la tanto agognata semplificazione che piuttosto diventa un cappio al collo dei contribuenti e, di conseguenza, dei commercialisti determinando un appesantimento degli studi e delle attività dei professionisti, ancora



Il numero uno UNAGRACO Giuseppe Diretto

UNAGRACO.INFO

Editore

Giuseppe Diretto

Direttore Responsabile

Alessia De Pascale

Redazione: Via Guido Dorso,75 - Bari

ANNO I - N.2 - Febbraio 2015

Registrazione N.REG.Stampa 29 3963/2014

16/10/2014 Tribunale di Bari

Distribuzione gratuita

una volta affossati da scelte governative penalizzanti. Queste riflessioni si sono tradotte in una lettera presentata al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al direttore dell'Agenzia delle Entrate dal Coordinamento Nazionale Sindacale unitario dei commercialisti, nella quale abbiamo chiesto di attivare in maniera "urgente" un tavolo di confronto con i rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria per la ridefinizione e l'armonizzazione delle principali scadenze fiscali, in un'ottica di semplificazione de-

gli adempimenti. Tra le esigenze avanzate quella di spostare la scadenza per l'invio della Certificazione Unica e ridurre la portata dell'adempimento, consentendo di presentare entro il nuovo termine, fissato nel rispetto delle prescrizioni dello Statuto del Contribuente (almeno 60 giorni dopo il rilascio di modelli e software), solo i dati necessari alle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata. A questo proposito, è bene ricordare che, a settembre 2014 avevamo già presentato un documento al tavolo tecnico per l'armonizzazione delle scadenze fiscali con cui chiedevamo l'individuazione di un termine "improrogabile" per l'approvazione e il rilascio dei modelli dichiarativi e dei relativi software, e l'introduzione del meccanismo di slittamento automatico della scadenza dell'adempimento, in caso di mancato rispetto del suddetto termine. Nel prendere atto che il software "Certificazione Unica 2015" è stato reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate solo il 5 febbraio scorso e che rispetto all'obbligo di trasmissione delle nuove certificazioni delle ritenute non è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nel caso di errore/omissione, nel rispetto dello Statuto del Contribuente, abbiamo chiesto di porre in essere ogni opportuno provvedimento, per le rispettive competenze e prerogative, per rendere gli adempimenti, introdotti con il Decreto Legislativo 21 novembre 2014 n. 175, attuabili nel rispetto delle professionalità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e, pertanto, di tener conto del ritardo con il quale sono stati

*Non solo lotta agli
inasprimenti fiscali
ma anche attività e
convegni in tutta
Italia
tra gli obiettivi
2015
di UNAGRACO*

resi disponibili i modelli di dichiarazione, le istruzioni ed i software applicativi di controllo. In particolare, abbiamo chiesto che sia consentito inviare, entro il termine stabilito e correttamente adeguato in considerazione del suddetto ritardo, solamente i dati necessari ed indispensabili alla predisposizione della dichiarazione precompilata dei redditi e non quelli di tutti i percipienti di compensi a qualsiasi titolo. Inoltre, al fine di evitare duplicazioni, abbiamo chiesto l'invio di un modello 770 semplificato con i soli quadri indispensabili e contenenti i dati ancora mancanti per l'attività dell'Agenzia delle Entrate, vale a dire i quadri SX e ST. Atten-

diamo con urgenza la convocazione di un tavolo di confronto per mettere in atto i necessari correttivi. Questa nuova annata ha portato con sé anche un interessante bagaglio di incontri, confronti e attività formative che proseguiranno per i prossimi mesi e vedranno l'UNAGRACO impegnata su tutto il territorio nazionale in convegni e tavole rotonde. Proseguono, infatti, i seguiti appuntamenti con l'avvocato cassazionista dell'Ordine Forense di Lecce, Maurizio Villani sul progetto di riforma del processo tributario che ci vedrà impegnati il prossimo 13 febbraio a Termoli, per approdare venerdì 27 febbraio a Bari per il gran finale.

Le attività culmineranno nel convegno Nazionale in programma a Termoli il 16, 17 e 18 Aprile 2015 che avrà come tema principale "Emersione dei capitali e il nuovo reato di autoriciclaggio".

** Presidente Nazionale UNAGRACO*

Le principali novità in materia di reati tributari

Introdotta un nuovo reato "la dichiarazione infedele del sostituto d'imposta"

di Maurizio Villani e Alessandra Rizzelli*

Importanti novità sono in arrivo per i reati tributari a seguito del Decreto legislativo recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra il fisco e il contribuente", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 ed ora al vaglio delle commissioni parlamentari.

Le novità riguardano sia le singole fattispecie delittuose sia le norme procedurali, disciplinate dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

In particolare, per quanto attiene ai reati tributari vengono innalzate le soglie di punibilità, viene introdotta con l'art. 4, comma 1 ter una nuova fattispecie di reato "la dichiarazione infedele del sostituto di imposta", vengono inasprite le pene.



Maurizio Villani

REATO TRIBUTARIO	PRINCIPALI NOVITÀ
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2)	È introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	1) l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, ad € 30.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi sottratti ad imposizione deve essere superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore ad 1 milione di euro
Dichiarazione infedele (art. 4)	1) l'imposta evasa deve essere superiore, per ciascuna imposta, ad € 150.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione dovrà essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 3 milioni di euro; 3) non rileva la corretta classificazione dell'inerenza o della non deducibilità di elementi passivi reali
Dichiarazione infedele del sostituto d'imposta (art. 4 comma 1 ter)	È punito con la reclusione da un anno a tre anni chi indica nella dichiarazione annuale di sostituto d'imposta un ammontare dei compensi, interessi ed altre somme inferiore a quello effettivo, se l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza è superiore ad € 50.000
Omessa dichiarazione (art. 5)	1) è prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 4 anni; 2) la soglia di punibilità è innalzata da € 30.000 ad € 50.000
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)	È introdotta una soglia di punibilità di 1.000 euro di imponibile
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	E' prevista la pena della reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni
Omesso versamento ritenute certificate (art. 10 bis)	1) la soglia di punibilità è innalzata ad € 150.000; 2) il reato è commesso anche con la sola indicazione delle ritenute in dichiarazione e, quindi, senza la certificazione
Omesso versamento Iva (art. 10 ter)	La soglia di punibilità è innalzata ad € 150.000

Numerose novità sono in arrivo anche per quanto attiene l'aspetto procedurale. Qualora il debito tributario venga pagato prima della fase dibattimentale (anche mediante il ricorso agli istituti deflattivi):

- i reati di infedele od omessa presentazione della dichiarazione, omesso versamento Iva o ritenute si estinguono;
- per tutti gli altri reati la pena è ridotta sino alla metà.

AGGRAVANTI

Vengono previste delle aggravanti di reato e la pena è aumentata della metà se:

- complessivamente nel periodo d'imposta le somme evase sono superiori ad 1 milione di euro;
- il reato viene commesso nell'esercizio di attività bancaria e finanziaria.

IMPOSTE SOTTO IL 3%

Viene escluso il reato e, conseguentemente, la punibilità laddove le imposte sui redditi o l'Iva evase non siano superiori al 3% del reddito imponibile o dell'Iva dichiarata.

RADDOPPIO TERMINI

Il raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento sarà possibile solo se l'amministrazione finanziaria avrà presentato o trasmesso la relativa notizia di reato alla Procura della Repubblica, entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento in tema di imposte sui redditi e imposta sul valore aggiunto, prevista per quel determinato periodo di imposta.

** Avvocato Tributarista e Patrocinante in Cassazione*

** Avvocato Tributarista*



Un momento del convegno con l'avvocato Villani

Convegni UNAGRACO

UNAGRACO DEL MOLISE

*Termoli, Venerdì 13 febbraio 2015 – ore 14,30 – 19,00
presso IPSEOA “Federico di Svevia” Ist. Prof. di Stato per i servizi
alberghieri
Termoli - Via Foce dell'Angelo*

*Seminario sulle novità in materia di processo tributario:
commento alla delega fiscale n. 23 del 11.03.2014
per la riforma del processo tributario*

Obiettivi

L'incontro ha l'obiettivo di illustrare le problematiche al fine di fornire spunti per eliminare quello squilibrio di difesa, che spesso pende sempre a favore del fisco.

Ore 14:30

Registrazione partecipanti

Ore 15:00 Saluti

Dott. Nicola Buri

Delegato C.N.P.R. del Molise

Consigliere Nazionale UNAGRACO

Dott. Marco Ferraro

Presidente Unagraco del Molise

Dott. Giuseppe Diretto

Presidente Nazionale UNAGRACO

Dott.ssa Liliana Smargiassi

Presidente ODCEC Larino

Ore 15:15 Inizio lavori

Moderatore

Dott. Vincenzo Ficarella

*Presidente Commissione Nazionale Studi
UNGRACO - Contenzioso Tributario -*

Relatore

Avv. Maurizio Villani

*Avvocato Tributarista e Pubblicista in
Lecce*

Intervento

Dott.ssa Lucia Picone

*Componente Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria*

Ore 19:00 Chiusura lavori

Convegno: “Commento alla delega fiscale n. 23 del 11.03.2014 per la riforma del Processo Tributario”

Venerdì 27.02.2015, ore 15.00 – 20.00 | Nicolaus Hotel – Bari – Via Cardinale A. Ciasca, 27

Obiettivi

L'incontro vuole evidenziare le principali novità in materia di contenzioso tributario e le attuali carenze del processo tributario e stimolare, quindi, il legislatore, con precise proposte modificative.

Programma

Ore 14.30

Registrazione partecipanti

Ore 15.00

Saluti:

Dott. Marcello **DANISI** – Presidente ODCEC BARI
Avv. Emmanuele **VIRGINTINO** – Presidente Ordine degli Avvocati di Bari
Dott. Filippo **CONTINISIO** – Presidente Ordine Consulenti del Lavoro di Bari
Avv. Barbara **FORTUNATO** – Presidente A.GI.FOR - BARI
Dott. Leonardo **PASCIAZIO** – Presidente ANCL BARI
Dott. Francesco **LONGOBARDI** – Presidente Nazionale ANCL
Dott. Giuseppe **DIRETTO** – Presidente Nazionale UNAGRACO

Ore 15.30

Introduzione:

Dott. Vincenzo **FIGARELLA** – Presidente Commissione Nazionale Studi UNAGRACO “Contenzioso Tributario”

Moderà:

Dott. Raffaele **CENNICOLA** – Avvocato Generale della Procura della Repubblica della Corte di Cassazione

Relazione:

Avv. Maurizio **VILLANI** – Avvocato Tributarista in Lecce

Interverranno:

Dott. Michele **ANCONA** – Vice Presidente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
Avv. Lucia **PICONE** – Componente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria- Presidente Commissione Contenzioso
Dott. Marco **MONTANARI** – Giudice Commissione Tributaria - Reggio Emilia
Dott. Marco **LIGRANI** – Presidente Commissione “Accertamenti, contenzioso, mediazione e riscossione” ODCEC BARI

Ore 19.30

Conclusiori:

Prof. Avv. Stefano **LOCONTE** – Docente Università degli Studi LUM “Jean Monnet” – Avvocato in Bari

LA CONDANNA ALLE SPESE? UNA CHIMERA

di Nicola Buri*



I giudici di prime cure compensano le spese. L'articolo 15 del D.Lgs. 546/1992 del processo tributario enuncia il principio secondo il quale "la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza". La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i principi basilari della giustizia in generale secondo cui "la necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di chi ha ragione", quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso. La legge 28 dicembre 2005, n. 263, innova le disposizioni del processo civile e quindi di quello tributario, introducendo, per mezzo dell'articolo 2, la riformulazione del secondo comma dell'articolo 92 c.p.c., così disponendo: "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". In pratica la compensazione delle spese

è da considerarsi un'eccezione alla regola della soccombenza. Il giudice non può emettere sentenze con compensazione delle spese senza motivare adeguatamente ed obbligatoriamente la sua decisione.

Né può usare, nel caso di sentenza favorevole al contribuente, motivazioni di puro stile, quali "spese compensate poiché sussistono giusti motivi" o come nel caso di specie "la natura della controversia e la peculiarità della fattispecie consigliano l'integrale compensazione delle spese del giudizio".

Ma nell'ambito del processo tributario, spesso la compensazione delle spese avviene senza una esplicita motivazione e ciò è reso possibile grazie alla sottesa discrezionalità che una norma non scritta conferisce al giudice.

La sentenza priva di motivazione nel merito alla compensazione delle spese, potrà tuttavia essere impugnata e i giudici di appello potrebbero anche, procedere alla condanna alle spese, ma questo significherebbe solo incrementare immotivatamente i numeri del contenzioso.

Invece, si ritiene indispensabile sottolineare che l'addebito delle spese di giudizio, ove riconosciute, costituirebbe un monito per l'Amministrazione finanziaria per fare maggiore attenzione all'atto di emissione degli avvisi di accertamento e soprattutto comporterebbe un'assunzione di maggiore responsabilità nell'esaminare taluni atti palesemente errati e a valutare con maggiore attenzione la documentazione bonariamente prodotta dal contribuente e le ragioni da questi addotte nelle varie fasi pre-contenzioso.

* componente consiglio direttivo Nazionale
UNAGRACO

La Photogallery UNAGRACO

Una stagione di convegni



Il convegno di Lucera



Il convegno a l'Aquila



Il convegno a Napoli



Il convegno a Napoli Nord

L'UNAGRACO ha promosso incontri e confronti sulla proposta in tutta Italia

LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO

di *Vincenzo Ficarella**



Vincenzo Ficarella

La Legge Delega n.23 del 11.03.2014 ha previsto, all'articolo 10, la revisione del contenzioso tributario, delegando il Governo ad introdurre, con i decreti legislativi, norme per rafforzare la tutela giurisdizionale del contribuente ed assicurare la terzietà dell'organo giudicante. Questa opportunità storica, è stata colta dall'Avvocato Maurizio Villani, il quale dopo anni di esperienza ha elaborato un progetto di riforma del Processo Tributario tramutandolo in una proposta di Decreto Legislativo. Le attuali carenze del processo tributario limitano il contribuente nell'esercizio del suo diritto di difesa; il progetto di riforma vuole portare fisco e contribuente sullo stesso piano processuale, partendo semplicemente da quanto pacificamente previsto dall'ordinamento comunitario e costituzionale. Tra le più significative novità che verrebbero introdotte

e che rispettano i richiamati principi di equità e giustizia vi è la modifica della "gestione" del processo tributario che dovrà essere tolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed essere affidata al Ministero della Giustizia. Infine, sempre nel rispetto dei criteri richiamati, verrà parificata la posizione processuale delle parti prevedendo la possibilità che il contribuente, senza alcun limite difensivo, possa utilizzare tutti gli strumenti istruttori già presenti nel processo civile, compresa la testimonianza ed il giuramento ad oggi inibiti. In questo scenario si inserisce l'attività dell'UNAGRACO che ha creduto fermamente in questo progetto, condividendolo e portandolo avanti con fermezza e dedizione. In tal senso ha intrapreso, già da mesi, una serie di appuntamenti in tutta Italia, coinvolgendo le Istituzioni, rinomati giuristi e platee di colleghi particolarmente sensibili al problema, tanto da arrivare ad una massiccia raccolta di firme, a conferma di quanto sia ormai opportuna e doverosa questa riforma. Gli incontri hanno permesso di raccogliere suggerimenti ed impressioni, per arrivare ad elaborare il testo definitivo da far approdare nelle sedi opportune per l'auspicabile "legificazione". Il progetto è ambizioso, ma concretamente fattibile; l'indiscussa professionalità dell'Avvocato Villani e la tenacia dell'Unione, non potranno che portare al successo finale.

**Presidente commissione Nazionale Studi UNAGRACO "Contenzioso tributario"*

Il sistema del “reverse charge” per combattere l’evasione

Le irregolarità formali verranno sanzionate con pene relativamente pesanti

di *Mauro Griggio**

Il “reverse charge” (o meccanismo di “inversione contabile”) costituisce l’eccezione alla regola di fatturazione e applicazione dell’Iva prevista dal DPR 633/1972.

Il comma 1 dell’art.17 prevede che “l’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art.19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo”.

La regola generale prevede quindi che l’iva venga applicata ed evidenziata in fattura dal cedente/prestatore (che diventa debitore nei confronti del fisco per la stessa iva

evidenziata in fattura), e che il cessionario/committente registri tale fattura nel proprio registro delle fatture ricevute (diventando così creditore nei confronti del fisco sempre per lo stesso importo dell’iva).

Il regime del reverse charge non fa venire meno il principio generale di neutralità dell’iva (principio valido per i soggetti passivi di imposta in genere) ma prevede che la fattura venga emessa dal cedente/prestatore senza applicazione dell’iva (evidenziando il relativo riferimento normativo) e che il cessionario/committente integri tale fattura con l’indicazione dell’Iva e registri la stessa sia nel registro delle fatture ricevute sia in quello delle fatture emesse; con tale meccanismo la generalità dei soggetti passivi iva (con qualche eccezione) compensano di fatto l’iva a debito con quella a credito mantenendo quindi la caratteristica di neutralità dell’imposta stessa.

QUANDO SI APPLICA

Lo stesso articolo 17 prevede diversi casi di “reverse charge” che possiamo definire di tipo “esterno” e di tipo “interno”.

I casi di reverse charge “esterno” afferiscono alle operazioni con l’estero e si riferiscono a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nello Stato da soggetti non resi-



Mauro Griggio

denti; un caso particolare è costituito dalle operazioni effettuate da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea (c.d. operazioni intracomunitarie). I casi di reverse charge "interno" sono invece:

- cessioni imponibili di oro da investimento nonché cessioni di materiale d'oro e quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- prestazioni di sub-appalto effettuate nel settore edile;
- cessioni di particolari tipologie fabbricati o porzioni di fabbricati;
- cessioni di telefoni cellulari, di personal computer e loro componenti e accessori, di rottami, di materiali e prodotti lapidei provenienti da cave e miniere.

NOVITÀ 2015

dal 01/01/2015 il reverse charge è stato esteso anche a:

- trasferimenti di quote di emissioni di gas serra, di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;
- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e discount alimentari (questa fattispecie non è immediatamente operativa ma deve ottenere la preventiva autorizzazione comunitaria).

PERCHÉ:

Le motivazioni che hanno portato il legislatore ad applicare il meccanismo del reverse charge sono essenzialmente quelle di uniformare il principio di applicazione dell'iva

nel luogo del cessionario/committente (in particolare nel reverse charge esterno) e quelle di contrastare fenomeni di evasione (in particolare nel reverse charge interno).

EFFETTI "COLLATERALI":

A causa dell'estensione del meccanismo del reverse charge molti soggetti passivi si troveranno a far fronte al problema di ingenti crediti iva che saranno di difficile... "trasformazione liquida" – per tentare di alleviare questo problema sono stati previsti dei meccanismi di compensazione/rimborso più "veloci".

SANZIONI:

Nonostante le difficoltà di applicazione e nonostante il fatto che le eventuali irregolarità non comportino rischi di evasione, sono previste sanzioni relativamente pesanti per irregolarità che sono poco più che formali.

* *UNAGRACO Monza Brianza*

SNELLIMENTO E SMART CARD, UN AIUTO PER GLI ISCRITTI

Il supporto degli strumenti tecnologici per alleggerire gli studi

di Giuseppe Palmiotto*

Nella nostra professione emerge con sempre più chiarezza un' impronta di tipo "tecnologico". L'UNAGRACO ha tracciato una strada per alleggerire i carichi di lavoro degli studi, avvalendosi delle nuove tecnologie. Diversamente risulterebbe davvero difficile far fronte a tutti gli adempimenti di cui gli enti ci fanno quotidianamente carico, con sempre meno tempo a disposizione. La professione sta cambiando velocemente ed è lecito aspettarsi una spaccatura netta tra i professionisti che sapranno cogliere il cambiamento e coloro i quali rimarranno staticamente ancorati a vecchi schemi operativi rischiando l'estromissione dal mercato. Già nel 2011 la Commissione "Internet e software applicativi e procedure" del Consiglio Nazionale con un documento fece chiarezza sull'argomento, cristallizzando concetti chiave e anticipando le nuove sfide degli studi professionali. A distanza di soli due anni quelle indicazioni, rivelatesi profetiche, rappresentano il quotidiano della maggior parte dei nostri studi. Migliorare la cultura informatica, dunque, per aiutare le imprese che seguiamo. Gli strumenti tecnologici sono oggi alla portata di tutti. Si può partire dalle cose più semplici come per esempio far generare dalle software house dei nostri clienti che adottano un sistema di fatturazione interna un tool che esporti in un tracciato record compatibile con i nostri applicativi, tutte le fatture emesse. Mensilmente, con un solo clic di importazione, si possono contabilizzare in pochi minuti migliaia di fat-



Giuseppe Palmiotto

ture. Poi c'è la conservazione sostitutiva con notevoli benefici per lo studio e per le aziende che producono elevate quantità di documenti fiscali rilevanti che, a norma di legge, devono essere conservati per più anni. Questa modalità consente di abbattere i costi relativi allo smaltimento della carta, all'acquisto di materiali di consumo, di risparmiare sulle imposte di bollo, di recuperare lo spazio, le risorse e il tempo che normalmente vengono dedicati alla gestione degli archivi. Inoltre, consente di eliminare tutte quelle attività che non aggiungono valore al nostro lavoro. Si è stimato che tramite la conservazione sostitutiva si hanno dei benefici economici che possono variare da 1 a 2 euro per ogni singolo documento non stampato. I risparmi che ne rinvengono sono il prodotto di una semplice moltiplicazione. Un solo accenno infine sulla fatturazione elettronica. Sappiamo tutti che a partire dal 31 marzo 2015 scatta l'obbligo per tutti coloro che

lavorano per ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza e pubbliche amministrazioni, di inviare le fatture esclusivamente in formato elettronico. I benefici sono consistenti. È stato calcolato che l'adozione della fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione può portare a circa 1 miliardo di euro all'anno di risparmi lato PA e circa 500 milioni per chi invia queste fatture. È imprescindibile quindi una formazione specifica sugli argomenti. L'UNAGRACO ha intrapreso un percorso specifico guardando al futuro, all'innovazione ma concependo strumenti operativi, conseguendo la qualifica di L.A.R. (Local Registration Authority della Namirial s.p.a). La fatturazione come anche la conservazione sostitutiva, necessitano imprescindibilmente di uno strumento: la firma digitale. Ma quest'ultima serve anche per collegarsi con i siti della Pubblica amministrazione (Inps, esattoria comune) e per non essere più costretti a munirci di procura per le pratiche camerali. In questo momento l'UNAGRACO

è attivamente impegnata su tutto il territorio nazionale per fornire gratuitamente agli studi professionali propri iscritti che lo richiedono la potestà amministrativa di rilasciare in tempo reale il dispositivo di firma digitale. Tramite una semplice procedura prevista con il rispetto delle normative dall'Agenzia per l'Italia Digitale qualificiamo lo studio come accreditato Rao (Registration Authority Office). Da quel momento lo studio associato, previo riconoscimento de visu del richiedente e una semplice procedura sul nostro portale web, genererà in pochi minuti e in qualsiasi ora del giorno (la procedura è attiva h24) il dispositivo di firma digitale (token o smart card) da consegnare al proprio cliente. La sfida del è quindi adottare processi e strumenti che generano un aumento della fiducia che le imprese hanno nei nostri confronti e che migliorano la produttività dei nostri Studi.

** Presidente Commissione Studi Nazionale UNAGRACO "Informatica"*

“**Ho fatto migliaia di dichiarazioni, ma solo una mi ha cambiato la vita.**”

Nasce **PlusPlus24 Fisco**, la banca dati che cambia il tuo modo di lavorare.



PLUS PLUS **24** **Fisco**

TROVA QUELLO CHE CONTA DAVVERO.

PLUSPLUS24FISCO.COM

UNAGRACO

Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili

Via delle Cave di Pietralata n.14 - 00157 ROMA

Tel. +39 06 811.751.02 - Fax. +39 06 811.519.78

info@unagraco.org - www.unagraco.org

Sponsor

GRUPPO  ORE